

Depositata minuta  
20 GEN. 2010  
OGGI



Sent 223/10  
CRON 1183  
RC 913/05  
Rep 455

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PESCARA

Il giudice istruttore, dott. Rossana Villani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 913 del Ruolo Generale dell'anno 2005, trattenuto in decisione all'udienza del 7/10/2009, vertente tra:

Valle del Tavo S.n.c. di Cirone Sandra in persona del legale rappresentante pro tempore Cirone Sandra, con sede in Farindola ( Pc), contrada Trosciano Inferiore n. 68; Nicola Remo Marcella; Aldorino Marcella; Sandra Cirone; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Argento, elettivamente domiciliati in Pescara presso lo studio del medesimo in via dei Marrucini n. 21

opponenti

e

Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa, con sede legale in Chieti, via Colonna, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Masci, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Pescara, via Venezia n 4

opposta

nonchè

Anna Aromatario, rappresentata e difesa dall' avv. Mario Di Pillo del Foro di Chieti,  
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Montesilvano (Pescara), corso Umberto n. 56

interveniante

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo 1820/04

**CONCLUSIONI:** le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7.10.2009 in atti

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

La causa veniva introdotta da La Valle del Tavo S.n.c. di Cirone Sandra, nonché da Nicola Remo Marcella, Aldorino Marcella, Sandra Cirone, ai quali era stato ordinato, con il decreto ingiuntivo opposto, il pagamento in solido della somma di euro 15.076,33 oltre accessori a titolo di rimborso del prestito n. 8002666 erogato dall'Istituto di Credito, denominato anche apertura di credito semplice rimborsabile a rate.

Esponevano gli opposenti che il contratto prevedeva l'applicazione di un tasso di interesse dovuto dal correntista alla Banca nella misura dell'8% oltre interessi di mora del 3% e rimandava alle condizioni ' praticate nella misura indicata nel foglio informativo disponibile presso qualsiasi Vostro sportello'; che nel corso degli anni erano stati addebitati oneri assolutamente non dovuti a titolo di commissioni e competenze, quali le spese di tenuta del conto, ed il tasso di interesse nominale era stato variato in maniera del tutto arbitraria con illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi.

La opposizione veniva contrastata dalla Banca sull'essenziale rilievo della non pertinenza delle avverse argomentazioni, dal momento che il credito azionato attiene esclusivamente le rate impagate di un prestito le cui condizioni erano regolarmente pattuite ed accettate, e che l'importo dovuto sarebbe facilmente evincibile dalla lettura dell'estratto conto.

Nel corso del giudizio si costituiva con atto d'intervento anche Anna Aromatario, acquirente da Adorino Marcella di immobili siti in Farindola meglio descritti nell'atto d'intervento, richiedendo la cancellazione della ipoteca iscritta dalla Cassa di Risparmio.

Ammessa una chi contabile, gli accertamenti disposti non avevano tuttavia seguito per la mancata produzione da parte della Banca della documentazione richiesta. Indi la causa perveniva in decisione senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria.

In sede di decisione, deve rilevarsi che la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, attore sostanziale, ha omesso di integrare adeguatamente la prova del credito fornita in sede monitoria.

Invero, stanti le contestazioni della parte opponente in relazione al quantum, svolte con riferimento all'eccepita violazione di principi regolamentanti la materia dei contratti bancari- in particolare applicazione illegittima dell'anatocismo ed applicazione di oneri e commissioni non pattuite per iscritto- risultava necessario verificare le debenze.

Del resto, è pacifico che le passività delle quali si discute venivano fatte confluire sul conto corrente, per cui la mancanza di ogni documentazione attinente sia il contatto di conto corrente sia gli estratti conto, non consente di verificare l'ammontare delle debenze effettive.

Pertanto, s'impone il rigetto della domanda proposta dalla Cassa di Risparmio. Segue altresì l'accoglimento della richiesta di cancellazione dell'ipoteca.

Si ravvisano seri motivi per compensare le spese, poichè non risulta contestato in sé l'utilizzo dell'apertura di credito.

P.Q.M.

In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto.

In accoglimento, altresì, delle richieste dell'interveniente, ordina al Conservatore dei RR. LL. di Pescara la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in virtù del d.i. oggetto di opposizione in data 23/12/2004 al n. 21591 di registro generale e al n. 4006 di registro particolare.

Compensa le spese.

Così deciso in Pescara il 16/1/2010

IL CANCELLIERE  
Dott. ssa Paola Scrimonta

Il Giudice

*Renata De...*

Depositato in Cancelleria  
oggi 19 FEB 2010  
IL CANCELLIERE  
Dott. ssa Paola Scrimonta